PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI

GARA PER PUBBLICO INCANTO

RELATIVO AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL CANTIERE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE "TRENTO 3" – VERSIONE SOTTOMONTE CON RETTIFICA DELLA S.S. 12: 1°lotto

CAPITOLATO D'ONERI

Art.1 Oggetto e finalità del Servizio

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Trento 3 – versione sottomonte con rettifica della S.S.12: 1° lotto, il tutto come meglio specificato negli altri documenti di gara.
2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.

Art.2 Descrizione dei lavori e importo dell'appalto

1. L'intervento comprende la realizzazione del nuovo impianto di depurazione, denominato "Trento 3", la fornitura e posa di condotte di fognatura ed il contestuale spostamento di un tratto della strada statale S.S.12. Nello specifico, gli interventi possono essere così individuati:
   - Edificio dell'impianto di depurazione, con protezione a tergo di un tomo paramassi, e strutture relative ai digestori dei fanghi ed al gasometro. Le dimensioni dell'impianto sono circa 250 x 50 m;
   - Spostamento di circa 800 m della strada statale S.S.12, con successiva dismissione del vecchio tracciato per la realizzazione dell'impianto;
   - Realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e fornitura e posa di circa 1.800 m di condotte;
2. Il progetto esecutivo in questione sarà redatto dall'Impresa esecutrice sulla base delle versione definitiva posta a base di gara dell'amministrazione, alla quale compete anche l'onere di individuare il Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale e la conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
3. L'importo delle opere relative alla realizzazione dei lavori di cui sopra è pari a:

		Importo Euro
Importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza	€	84.646.808,12
Costi della sicurezza	€	3.649.600,20
TOTALE	€	88.296.408,32

4. L'importo complessivo del servizio di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, posto a base di gara, è pari ad Euro 974.913,06 (novecentosettantaquattromilanovecento-tredici/06), spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi.
5. Si specifica che l'importo degli oneri per la sicurezza specifici è pari a Euro 0 (zero) mentre quelli generali sono ricompresi nelle spese generali, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
6. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell'affidatario dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse, con esclusione della fornitura degli uffici di cantiere, che saranno messi a

disposizione da parte della Amministrazione Aggiudicatrice tramite il soggetto Affidatario dei Lavori.

7. Il corrispettivo è calcolato sulla base della tariffa professionale calcolato seconda quanto stabilito dal D.M. 31 Ottobre 2013, n. 143, prese a riferimento le categorie dei lavori che costituiscono l'intervento e posto a confronto con le modalità di calcolo precedentemente vigenti (D.M. 04/04/2001). Allegato alla documentazione di gara si allega prospetto per la determinazione della modalità di calcolo posto a base di gara.
8. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.

Art.3 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario dell'incarico, a pena di nullità del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'affidatario dell'incarico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.4 Modalità esecutive del servizio

1. Il gruppo dedito al controllo dell'applicazione della sicurezza in cantiere sarà strutturato con l'individuazione, oltre che della figura del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventualmente anche con altre figure indicate dal Coordinatore stesso e ricoprenti i ruoli previsti dagli articoli 114 e 115 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e dal bando di gara e ad esso direttamente referenti. La struttura organizzativa minima, che dovrà essere prevista, dovrà prevedere quindi almeno le seguenti figure professionali e funzioni:

- n. 1 Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;
- n. 1 ispettore di cantiere per la sicurezza;

2. Con riferimento alle attività relative alla prestazione di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, questa si svolge secondo le indicazioni minime espresse nel presente articolo.
3. Per le prestazioni di Coordinatore per la sicurezza, il Professionista dovrà attenersi alle prestazioni richieste dall'art.116 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.. In particolare, al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (ed eventuali suoi collaboratori) è affidato l'espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri edili ai sensi dell'art.92 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.. In via indicativa, si richiede che:

4. il Professionista dovrà verificare l'adozione di tutte le idonee misure di sicurezza previste nell'apposito Piano, in conformità al decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.. In particolare l'azione si estrinsecherà attraverso la verifica, controllo e coordinamento nei riguardi delle imprese interessate ai lavori, in applicazione del piano di sicurezza e coordinamento, del piano operativo di sicurezza e di eventuali documenti integrativi. Lo stesso è tenuto ad informare la committenza (servizio di merito) in ordine all'inizio lavori, ai fini della notifica preliminare. E' inoltre tenuto ad una comunicazione periodica sull'andamento delle attività di competenza, almeno mensile, fatto salvo quanto ritenuto necessario segnalare ulteriormente. Opportuna informazione, sempre ai fini della sicurezza, è richiesta nei confronti di eventuali "datori di lavoro" (gestore - responsabile), ospiti e/o fruitori della struttura nel corso dei lavori. Dovrà inoltre provvedere all'aggiornamento del

Piano di Sicurezza e Coordinamento a fronte di nuove e diverse esigenze emergenti in sede di esecuzione dei lavori. Dovrà collaborare con il direttore dei lavori per la redazione della contabilità di cantiere relativa all'applicazione dei costi per la sicurezza, infine sottoscrivendola.

5. Il Professionista Coordinatore per la sicurezza, per la parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Professionista, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

6. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il committente/responsabile dei lavori può, in ogni momento, chiedere al Professionista l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.

7. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito.

8. Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.

9. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.

10. Ulteriori adempimenti richiesti per l'espletamento dell'incarico:

    a. Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in essa richiamate, l'aggiudicatario si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
    b. L'affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente/responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni, emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse;

Art.5 Durata del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto dalla stipula del relativo contratto ovvero dalla consegna del servizio nel caso previsto dal comma 2 e avrà termine ad avvenuta emissione del certificato

di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori ai quali l'incarico di Coordinatore per la sicurezza si riferisce.

2. L'amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione del presente servizio subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto, allorché sia stata affidata l'esecuzione dei lavori.
3. Il tempo di esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera è indicato dall'Impresa in presunti 876 (ottocentosettantasei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna formale dei lavori stessi. La prestazione richiesta si intenderà estesa per la durata contrattuale effettiva conseguente ad esempio da sospensioni o redazione di perizie, senza che questo possa dare luogo ad ulteriori richieste di oneri da parte del Professionista.
4. Nel caso in cui l'inizio dei lavori all'impresa aggiudicataria avvenisse, causa ritardi non imputabili all'Amministrazione (quali ad esempio eventuali ricorsi giudiziari avverso l'aggiudicazione), prima della stipula della convenzione per il servizio di coordinatore per la sicurezza, essa si riserva di provvedere in via provvisoria a delegare la prestazione richiesta all'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento. In tal caso una volta effettuata la consegna dei servizi di Coordinatore al professionista incaricato ai sensi del presente capitolato, si provvederà ad effettuare uno stato di avanzamento dei lavori nel frattempo realizzati. Di conseguenza l'onorario del professionista sarà commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti ai sensi dell'art. 5 del presente capitolato, senza null'altro pretendere per la parte di servizio non eseguita.
5. L'incarico si intende conferito ad avvenuto espletamento delle procedure di gara di aggiudicazione del servizio e si intenderà operativo, effettuate positivamente le verifiche di regolarità contributiva e di verifica ai sensi della normativa antimafia, nelle more della stipula del relativo contratto.

Art.6 Modalità di pagamento

1. L'ammontare del compenso dovuto all'affidatario per l'esecuzione del servizio, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dal preventivo di parcella presentato in sede di gara e che viene allegato al contratto quale sua parte integrante, è determinato nell'importo complessivo di offerta.
2. Qualora in corso di realizzazione dell'opera, l'importo lordo dei lavori come indicato all'art. 2 subisca delle variazioni, anche l'importo del corrispettivo verrà rideterminato in base al ribasso percentuale unico presentato in sede di offerta. Si precisa che la rideterminazione sarà operata, con le modalità sopra descritte, anche nel caso in cui ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione siano realizzati lavori in diminuzione.
3. Il compenso di cui al comma 1) è corrisposto all'affidatario (o dello/a Studio/Società presso il/la quale l'Affidatario è domiciliato), previa emissione di fattura da parte dello stesso affidatario con le seguenti modalità:
    a. pagamento in acconto delle spese, nella misura massima corrispondente al 5% (cinque per cento) dell'onorario di cui all'importo complessivo di offerta del comma 1), ad avvenuta stipulazione del contratto previa consegna di fidejussione "a prima richiesta" secondo gli schemi in uso da PAT, munita delle seguenti clausole:
        - pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione senza possibilità di opposizione di eccezioni relative al rapporto tra l'aggiudicatario ed il fidejussore, ivi compreso il mancato pagamento del canone;
        - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;

b. pagamenti in acconto fino al 97,5% (novantasettevirgolacinque per cento) dell'importo complessivo di offerta indicato al comma precedente, dedotto l'eventuale pagamento di cui alla lettera a), proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;

c. pagamento del saldo corrispondente al residuo 2,5% (duevirgolacinque per cento) dell'importo complessivo di offerta indicato al comma precedente, dedotti gli eventuali pagamenti di cui alle lettere a) e b), ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo. Le competenze dovute all'affidatario sono comunque saldate entro un anno dalla consegna alla medesima Committente della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso affidatario, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.

4. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura emessa dall'affidatario (o dallo/a Studio/Società presso il/la quale l'affidatario è domiciliato) nonché di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, ivi compreso il DURC ai sensi del comma 12-ter dell'articolo 20 della LP 26/1993. Il DURC sarà acquisito d'ufficio previa presentazione di apposita attestazione, da parte dell'affidatario, contenente tutti i dati richiesti per l'ottenimento di tale Documento.

5. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori di cui all'art. 2, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.

6. Nessun compenso o indennizzo spetta all'affidatario nel caso in cui i lavori, di cui all'art. 2, cui si riferisce il servizio, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.

7. Il Responsabile del Procedimento, qualora rilevi violazioni degli obblighi contrattuali o gravi negligenze da parte dell'affidatario del servizio, può disporne la contestazione con lettera raccomandata, diffidandolo a provvedere entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni. Il mancato rispetto del predetto termine oppure l'invio di almeno cinque contestazioni nel corso dello svolgimento del servizio, determinano a partire da quel momento l'applicazione, nel primo pagamento utile, di una penale pari all'3‰ (tre per mille), ai sensi art. 20 comma 5 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, da detrarre, nel rispetto della normativa fiscale, dal corrispettivo spettante per il servizio in parola. Qualora l'importo delle penali raggiunga cumulativamente il 10% dell'importo del corrispettivo di contratto, l'amministrazione può disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 9.

8. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma 7 non preclude la facoltà dell'amministrazione di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 7 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto si impegna ad attuare integralmente, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per la Provincia di Trento.

2. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto é tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 35, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dal D.Lgs. n. 248 del 2006), il Committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 5 all'affidatario, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro

dipendente concernenti l'esecuzione della prestazione, mediante consegna, da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore, del documento unico di regolarità contributiva positivo, attestante l'avvenuta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso contrario, il Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni. L'affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'affidatario può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle Leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.

3. L'affidatario é altresì soggetto all'obbligo di munire il proprio personale impiegato nei cantieri edili dell'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia nel rispetto dell'art. 36 bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006, (convertito, con modificazioni, dal D.Lgs. n. 248/2006).

Art. 8 Cauzione definitiva

1. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 12, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dell'incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'affidatario dell'incarico professionale mediante PEC.
6. Nel caso di integrazione del contratto, l'affidatario dell'incarico professionale deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 10 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 9, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

    a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
    b. ingiustificata sospensione del servizio;
    c. subappalto non autorizzato;
    d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
    e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
    f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
    g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
    h. il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
    i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
    j. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
    k. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    l. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
    m. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal committente;
    n. mancata presenza in cantiere secondo quanto previsto nella propria offerta tecnica presentata;

2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'affidatario dell'incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario dell'incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante
5. L'operatore economico aggiudicatario (professionista, società d'ingegneria etc.), si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 e 8 del suddetto Codice di comportamento, trovano applicazione all'incarico da affidare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano provinciale anticorruzione in vigore, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 19 del 19/1/2015 per il quale trova applicazione, in particolare, quanto previsto all'articolo 5 del Piano triennale anticorruzione 2015-2017. L'incaricato dovrà rendere, ai sensi dell'articolo 13 del Piano triennale anticorruzione 2015-2017 (o ai sensi della corrispondente disposizione applicabile previsti dagli aggiornamenti successivi al Piano medesimo), la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti della Provincia che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con la Provincia da meno di tre anni.
6. I casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
7. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
8. Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

Art. 11 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Spese contrattuali

1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’affidatario dell’incarico professionale.
2. con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all’art. 1 del presente Capitolato d’Oneri, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione

Art. 13 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto per il servizio di cui all’art. 1 del presente Capitolato é competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 14 – Disciplina applicabile

1. La disciplina applicabile al contratto è costituita:
   - dalle leggi e regolamenti provinciali con particolare riferimento alla L.P. 26/1993, alla L.P. 02/2016 ed al D.P.P. 11-05-2012, n. 9-84/Leg;
   - dalla normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali con particolare riferimento al D.M. 50/2016 e ss.mm., ed all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.,
   - dal capitolato prestazionale costituente l’allegato G del citato D.P.P. 9-84/Leg. del 2012 per le parti riferite alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 15 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*”;
   b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, per quanto applicabile;
   c. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
   d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*“, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
   e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e *dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*“ e il D.P.G.P. 22

maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;

f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 **"***Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, **"***Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
i. le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 16 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
   a.1) il presente capitolato speciale d'oneri;
   a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
   a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 19 – Fallimento ed altre vicende soggettive dell'Affidatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della

modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 20 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 21 – Subappalto

1. Considerata la tipologia di prestazione professionale richiesta, dettata dall'esigenza normativa dell'unitarietà del coordinatore referente per la sicurezza, non è ammesso il subappalto.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Affidatario

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'affidatario pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
   In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
   - rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
   - verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
   - individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
   - impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
   - adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
   - adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
   - evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
   - sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;

- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 25 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.